

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 666

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GALAN e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2006

Tutela del patrimonio ittico nelle acque territoriali italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Le cause principali del costante e generalizzato impoverimento degli *stock* ittici nel bacino del Mediterraneo sono riconducibili:

- all'eccessivo sforzo di pesca;
- alla cattura di soggetti sempre più al limite della taglia commerciale consentita;
- all'impiego di attrezzature caratterizzate da una bassa selettività di cattura e quindi ad elevato impatto ambientale.

Già il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, istituiva particolari misure tecniche per la conservazione e la tutela degli *stock* ittici nel Mediterraneo. Tra queste misure, l'articolo 3, comma 1, dispone il divieto dell'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 metri, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore.

La gravità dello stato di sofferenza generalizzato delle risorse ittiche nel bacino del Mediterraneo, ed in particolare nelle acque territoriali italiane, nonché la correlata diminuzione di produttività dei sistemi è tale da far prevedere già nel breve e nel medio periodo, in assenza di idonee e tempestive misure correttive di salvaguardia dell'ambiente marino e di tutela degli *stock* ittici ivi presenti, il raggiungimento del limite di irreversibilità delle dinamiche negative ed il contestuale acuirsi di ulteriori elementi di conflitto tra le varie marinerie di pesca, la cui attività risulta comunque importante allo sviluppo socio-economico delle aree costiere.

Risulta, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il legislatore deve intraprendere senza esitazioni ogni iniziativa atta ad evitare il peggioramento della grave situazione di degrado dell'ambiente marino già

in atto, e ciò a partire dal recepimento della regolamentazione in essere a livello comunitario facendo cessare il regime di deroghe conseguito in questi ultimi dieci anni dallo Stato italiano, al fine di ripristinare nel tempo condizioni di sostenibilità dei mestieri di pesca a tutto beneficio di tutte le componenti socio-economiche delle comunità rivierasche e più in generale dell'intera collettività nazionale. Detta cessazione deve valere non solo per le tipologie di pesca già oggetto di divieto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1626 del 1994, ma anche per tutti gli strumenti di pesca meccanici (nel Veneto, ad esempio, turbosoffianti, vibranti, ramponi, eccetera).

Sotto i profili della programmazione e della progettazione di interventi di sostegno ed accompagnamento alla riconversione delle imprese di pesca, lo Stato e le regioni, in un rapporto di leale collaborazione, attiveranno gli strumenti operativi e finanziari di cui «ordinariamente» dispongono (Piani triennali e Programmazione del Fondo europeo per la pesca - FEP), nonché promuoveranno in sede comunitaria l'attivazione di progetti pilota a livello di distretti ittici regionali/interregionali che consentano il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da gestire a scala di macroarea per favorire i necessari processi di riconversione/adeguamento delle attività di pesca.

Si fa rilevare in particolare la data del 1° gennaio 2008, prevista all'articolo 1, quale data di inizio del divieto di utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca che comportano la distruzione del fondale marino.

Tale data è imposta dalla gravità dello stato di sofferenza degli *stock* ittici, ormai giunti al limite della sopravvivenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di conservare e sviluppare il patrimonio ittico presente nelle acque territoriali italiane, è vietato nelle medesime acque - a partire dal 1° gennaio 2008 - l'esercizio dell'attività di pesca che comporti raschiamento del fondale marino.

Art. 2.

(Procedura)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le singole regioni, con uno o più decreti stabilisce l'elenco degli attrezzi meccanici o a strascico, nonché delle tecniche, a cui si applica il divieto di cui all'articolo 1.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede d'ufficio alle conseguenti variazioni delle licenze di pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 3.

(Attività di monitoraggio)

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dei parametri ambientali, degli *stock* ittici e delle componenti socio-eco-

nomiche al fine di dare conto dei risultati generati dall'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Misure di accompagnamento)

1. Sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 3, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce e finanzia, nell'ambito dei Piani triennali per la pesca e l'acquacoltura, gli interventi per favorire le necessarie riconversioni e gli adattamenti delle attività di pesca professionale esercitate dalle imprese di settore interessate all'attuazione della presente legge.